



Determinazione (DIM) nr. 93 Del 15/04/2024

Servizio programmazione e sviluppo territoriale

OGGETTO: Decisione a contrarre e affidamento diretto con contestuale impegno di spesa, per la realizzazione di un tratto di fibra ottica nel Comune di Budoia per l'opera: "SISTEMA DI RILEVAMENTO TARGHE - SISTEMI DI SICUREZZA E TELECONTROLLO DELLA VIABILITÀ SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'EX UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO". CUP: C99J20000530002 - CIG: B142DE7B3B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- nel territorio della ex provincia di Pordenone a seguito della soppressione delle U.T.I. a far data dal 1° luglio 2021, sono state istituite due Comunità di montagna in conformità a quanto disposto dalla R.A.F.V.G. al Capo III° della L.R. 21/2019, recante le disposizioni relative alla istituzione delle Comunità di montagna, nonché alle successive modifiche ed integrazioni;
- a seguito dell'approvazione dello Statuto, tra i Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, si è costituita la "Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio" con sede a Barcis;
- questa Comunità di montagna esercita le funzioni a essa attribuite a decorrere dal 1° luglio 2021 e dalla medesima data, in conformità all'accordo sottoscritto, dal collegio arbitrale in data 25 giugno 2021, ai sensi dell'art. 2 - comma 6 - L.R. n. 19 del 23.10.2020, subentra in tutti i rapporti giuridici ed economici già facenti capo all'Unione Territoriale Intercomunale "Livenza-Cansiglio-Cavallo";

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Comitato Esecutivo n.38 di data 08.08.2023 la Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO – 1° STRALCIO COMUNE DI BUDOIA dell'opera in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Settore n. 156 del 21.11.2024 sono stati affidati, all'operatore economico RED SYSTEM S.R.L. con sede legale a Remanzacco (UD), CF/P.IVA: 02768640308, i lavori relativi al 1° stralcio nel Comune di Budoia dell'opera in oggetto;

EVIDENZIATO che, dal punto di vista infrastrutturale, il progetto approvato sfrutta la rete in fibra ottica esistente nel comune di Budoia, espandendo la connessione ai nuovi punti previsti in questo progetto, previo allacciamento al gestore;

EVIDENZIATO che in fase di progettazione dei lavori è emersa la necessità di procedere con l'estensione di un nuovo tratto di fibra ottica da "Via Brait" al parcheggio di "Via dei Maschi", in prossimità della rotatoria di "Via Pedemontana Occidentale";

DATO ATTO che per il corretto allacciamento delle telecamere previste a progetto, è indispensabile procedere con urgenza all'affidamento della fornitura di un tratto di fibra ottica, come descritto al paragrafo



precedente;

STIMATO l'importo per l'affidamento in oggetto inferiore a € 5.000,00;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: *“Affidamento diretto per la fornitura di un tratto di fibra ottica nel Comune di Budoia per l'opera: “SISTEMA DI RILEVAMENTO TARGHE - SISTEMI DI SICUREZZA E TELECONTROLLO DELLA VIABILITÀ SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'EX UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO”;*
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio



- del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

RICHIAMATA la delibera ANAC n.582 del 13.12.2023 avente per oggetto: *“Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”* e quanto in essa contenuto;

PRESO ATTO del comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 10.01.2024 avente per oggetto: *“Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro”* e quanto in esso contenuto;

VERIFICATO che, in funzione di quanto riportato nel comunicato di cui al precedente capoverso, l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 (oneri ed IVA esclusi) per cui questo Ente può procedere autonomamente, in deroga a quanto riportato nella delibera ANAC n.582 del 13.12.2023 (e comunque fino al 30.09.2024), anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che per le vie brevi, in data 03.04.2024 è stata richiesta l'offerta per fornitura di un tratto di fibra nel Comune di Budoia all'operatore economico RETELIT DIGITAL SERVICES SPA con sede legale a Milano, CF/P.IVA: 12862140154, attuale gestore della rete a fibra ottica del Comune di Budoia;

ACQUISITO il preventivo in data 04.04.2024 con prot. 3183-A, dall'operatore economico RETELIT DIGITAL SERVICES SPA con sede legale a Milano, CF/P.IVA: 12862140154, per un importo totale pari ad € 2.655,00 esclusa l'IVA di legge;

RITENUTO di affidare all'operatore economico RETELIT DIGITAL SERVICES SPA la fornitura in parola per un importo di € 2.655,00 (esclusa l'IVA di legge), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO altresì di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla



procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO il decreto n.7 del 12.06.2023 del Presidente Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio con il quale è stata nominata la sottoscritta geom. Luciana Bernardis titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Programmazione, Sviluppo Territoriale e S.U.A.P.;

ACQUISITO il codice di gara richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: CIG B142DE7B3B;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva DURC ONLINE INAIL della ditta RETELIT DIGITAL SERVICES SPA con sede legale a Milano, CF/P.IVA: 12862140154, prot. INAIL_42386675 di data 08.02.2024 con scadenza di validità prevista per la data del 07.06.2024;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvato con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità n°24 del 19.12.2023;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 approvato con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità n°25 del 19.12.2023 e sue variazioni;
- il PEG finanziario 2024/2026 e assegnazione risorse ai Responsabili di Servizio, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n.2 del 16.01.2024 e sue variazioni;

EVIDENZIATO che l'opera trova copertura al capitolo di bilancio 2004 – SISTEMA DI RILEVAMENTO TARGHE – SISTEMI DI RILEVAMENTO E TELECONTROLLO con fondi derivanti interamente da finanziamento Regionale, per un totale di euro 300.000,00 come citato nelle premesse;

DATO ATTO che i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del TUEELL D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art.3, comma 5 del D.L. 174/2012 (Legge conv. 213/2012) sono racchiusi rispettivamente nella firma apposta del Responsabile del Settore Programmazione, Sviluppo Territoriale e S.U.A.P. in calce al provvedimento e nel visto del Responsabile del Settore Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Servizio Associato Gestione Entrate Tributarie;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL;

RICORDATO che al presente affidamento sarà data adeguata pubblicità tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- in particolare, il comma 7 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;



- il D.Lgs. 36/2023;
- lo Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'operatore economico RETELIT DIGITAL SERVICES SPA con sede legale a Milano, CF/P.IVA: 12862140154, la fornitura di un tratto di fibra ottica nel Comune di Budoia per l'opera: "SISTEMA DI RILEVAMENTO TARGHE - SISTEMI DI SICUREZZA E TELECONTROLLO DELLA VIABILITÀ SUL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'EX UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO", per un importo complessivo di € 2.655,00 oltre l'IVA di legge;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma complessiva di € 3.239,10, corrispondente a obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, a favore del creditore sopra indicato, come di seguito dettagliato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2024	2024	B142DE7B3B	2004/0	3-2	SISTEMA RILEVAMENTO TARGHE - SISTEMI SICUREZZA TELECONTROLLO	2	2	1	4	2	3.239,10	RETELIT DIGITAL SERVICES SPA cod.fisc. 12862140154/ p.i. IT 12862140154

4. di dare atto che la liquidazione della spesa, di cui al punto precedente, avverrà previa verifica della corretta esecuzione della fornitura e su prestazione di regolare fattura;
5. di dare atto che la spesa in oggetto avrà esigibilità entro il 31.12.2024;
6. di attestare che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dall'art.3, comma 5 del D.L. 174/2012, convertito in Legge n.213.2012);
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
 - a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 - b. e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, consuetudine;
 - legami professionali;
 - legami societari;



- legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dello scrivente e dei responsabili di Procedimento e di istruttoria;
8. di disporre che il presente atto venga trasmesso al Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Servizio Associato Gestione Entrate Tributarie, per il seguito di competenza;
9. di disporre, nel rispetto degli artt. 26-27 del D.Lgs. n. 33.2013 “Amministrazione trasparente”, la pubblicazione dei dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile
Luciana Bernardis

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BERNARDIS LUCIANA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 15/04/2024 16:18:53